

REPUBBLICA ITALIANA
- in nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

Sezione Prima Civile

Riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri magistrati:

dott. DANIELA LOCOCO, PRESIDENTE

dott. LEONARDO SCIONTI, CONSIGLIERE

dott. CHIARA ERMINI, CONSIGLIERE REL.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. xxx/2023 RG, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. ####/2023 del Tribunale di Grosseto e vertente

TRA

SOCIETÀ #### in persona dei soci ed amministratori #### e #### incorporante della #### per le #### s.p.a." in forza di atto di fusione per incorporazione del 5 maggio 2023, rappresentata e difesa dall'Avv. #### del #### di #### e con domiciliazione pec ####; APPELLANTE

E

- #### S.p.A., per essa, quale mandataria, #### S.P.A., in persona dell'Avv. #### in qualità di procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'Avv. #### del #### di #### e con domiciliazione pec #### APPELLATA

E

("####"), in persona della Dott.ssa #### nella qualità di legale rappresentate, rappresentata e difesa dall'Avv. #### del #### di #### e con domiciliazione pec #### APPELLATA

La causa era rimessa alla decisione del Collegio all'udienza del 3.02.2026 sulle seguenti conclusioni delle parti

SOCIETÀ #### << #### l'####ma Corte di Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: Nel merito, accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in totale riforma della impugnata della Sentenza n. ####/2023 pubblicata il #### e notificata il ####, emessa dal Tribunale di #### nella persona del Giudice Istruttore dott.ssa #### a definizione del giudizio civile RG n. XXXX/2019, di merito ex art. 616 c.p.c. a seguito di accoglimento dell'opposizione spiegata ex art. 615 co. II c.p.c. Accertare e dichiarare l'inammissibilità delle nuove domande spiegate dalla intervenuta #### S.p.A. o in ogni caso la tardività e quindi l'inammissibilità della nuova produzione documentale allegata alla comparsa di costituzione ed intervento e nelle memorie finali; accertare e dichiarare la carenza di titolarità del diritto in capo alla #### S.p.A. Accertare e dichiarare l'ineidoneità del mutuo a costituire idoneo titolo esecutivo ex art. 474, 2° co. n. 3 c.p.c.; Accertare e dichiarare l'applicazione di interessi usurari ed indeterminati per manipolazione del parametro euribor; In accoglimento delle conclusioni così come precisate nel foglio di precisazione delle conclusioni di primo grado e di seguito riprodotte: "#### l'####mo Tribunale adito, *contrariis reiectis*, rigettare tutte le avverse domande perché infondate, nonché quella spiegata in via subordinata anche inammissibile e tardiva e in accoglimento dei motivi su esposti dichiarare l'illegittimità dell'esecuzione immobiliare 33/2018 RGE per tutti i motivi dedotti e che quindi venga dichiarata la nullità, l'infondatezza e/o l'improcedibilità della procedura esecutiva immobiliare e che, comunque, gli atti di pignoramento e gli antecedenti atti di precetto vengano dichiarati inesistenti, nulli o invalidi e privi di effetti, con ogni conseguente statuizione. Sempre in via preliminare: accertare e dichiarare l'ineidoneità del mutuo del 14.04.2006 rep. 169.513 e racc. 48.930 e successive modifiche non aventi la forma di atto pubblico notarile del 20.06.2013 e del 30.11.2015, a costituire idoneo titolo esecutivo ex art. 474, 2° co. n. 3 c.p.c., con conseguente nullità, infondatezza e/o improcedibilità della procedura esecutiva immobiliare n. XX/2018 R.G.E. e che, comunque, gli atti di pignoramento e gli antecedenti atti di precetto vengano dichiarati inesistenti o invalidi e privi di effetti, con ogni conseguente statuizione.

Nel merito: dichiarare la nullità e l'infondatezza della procedura esecutiva per tutte le motivazioni addotte nel presente atto, ovvero perché la richiesta di pagamento è del tutto infondata e indimostrata,

con conseguente adozione di tutti i provvedimenti di legge. Ancora, nel merito: accertare e dichiarare per i motivi tutti indicati nel presente atto, le pattuizioni usurarie riferite al contratto di mutuo oggetto di giudizio e successive modifiche, come dedotto in narrativa, ai sensi della normativa antiusura di cui alla l. 108/98, art. 644 c.p., includendo ogni onere e spesa collegato all'erogazione del credito, compresi gli interessi moratori, commissioni di estinzione/rimborso anticipata, commissione di mancato utilizzo, spese per assicurazioni sugli immobili ed assicurazioni di altro tipo, comprese quelle dei fondi di garanzia o confidi, escluse solo imposte e tasse, con le conseguenze di cui all'art. 1815 II° co. c.c. e per l'effetto condannare la #### S.p.A. in qualità di mandataria della #### per le #### S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., ai sensi e per gli effetti dell'art. 1815 2° co. c.c., effettuata ogni eventuale compensazione, a rimborsare tutti gli interessi ed oneri illegittimamente corrisposti a titolo di usura, oltre interessi e rivalutazioni, con ogni più ampia riserva di richiedere e quantificare nel corso del giudizio e contestualmente condannare la #### S.p.A. in qualità di mandataria della #### per le #### S.p.A., al mantenimento del beneficio del termine in favore della mutuataria per la sola parte di quota capitale residua e con riformulazione del piano di ammortamento formato esclusivamente dalla quota capitale; accertare e dichiarare in via subordinata all'ipotesi di usura l'indeterminatezza del mutuo per tutti i motivi dedotti, con le conseguenze di cui all'art. 1284 III co. c.c. o ex art. 117 del TUB, con ricalcolo del piano di ammortamento in base ai tassi sostitutivi ex art. 1284 III co. c.c. o ex art. 117 del TUB, senza capitalizzazione alcuna e con condanna della #### S.p.A. in qualità di mandataria della **BANCA ####** per le #### S.p.A., a rimborsare le maggiori somme corrisposte, effettuate le eventuali compensazioni, con condanna al mantenimento del beneficio del termine in favore del mutuatario in base ai nuovi piani di ammortamento da ricalcolare ai tassi sostitutivi di cui sopra. Accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande nuove spiegate dalla #### e dei nuovi mezzi istruttori o di nuova documentazione, nonché accertare e dichiarare la propria carenza di titolarità del diritto. Con riserva di integrare, modificare e/o articolare la propria domanda e/o articolare mezzi istruttori ai sensi delle norme procedurali. Con riserva di nomina di proprio #### Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario. In via istruttoria: In via subordinata rispetto all'accoglimento del primo motivo di gravame, disporre CTU tecnico contabile sul mutuo, come richiesto con la memoria istruttoria, avente ad oggetto i seguenti quesiti: a) accertare la pattuizione usuraria ai sensi della L. 108/96 e dell'art. 644 c.p., computando tutti gli oneri collegati all'erogazione del credito, compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'assicurazione sugli immobili posti a garanzia, nonché i costi per la garanzia del fondo interbancario, le spese di istruttoria, escluse imposte e tasse, in conformità ai criteri seguiti dal ctp di parte oppponente, con quantificazione degli interessi ex art. 1815 II° co. c.c. e redigere nuovo piano di ammortamento con sole rate di capitale; b) accertare la pattuizione usuraria ai sensi della L. 108/96 e dell'art. 644 c.p., computando gli interessi moratori, nonché i costi sostenuti per la polizza di assicurazione sugli immobili e per la garanzia del fondo interbancario ed ogni altra spesa od onere collegata all'erogazione del credito, compresa la commissione di estinzione anticipata, escluse imposte e tasse, con quantificazione degli interessi ex art. 1815 II° co. c.c. e redigere nuovo piano di ammortamento con sole rate di capitale; c) in ragione dei profili di indeterminatezza, tra i quali vi è anche quello riferito alla manipolazione del parametro euribor, ricalcolare i maggiori interessi corrisposti ai sensi dell'art. 117 TUB; d) ricalcolare l'esatto dare-avere al momento della risoluzione del contratto e revoca del beneficio del termine, confrontando i maggiori interessi ripetibili ai sensi dell'art. 1815 II° co. c.c. rispetto alle rate scadute di solo capitale; e) ricalcolare l'esatto dare-avere al momento della risoluzione del contratto e revoca dal beneficio del termine, confrontando i maggiori interessi ripetibili ex art. 117 TUB rispetto alle rate scadute ricalcolate anch'esse ai sensi dell'art. 117 TUB; h) nel caso in cui il rapporto dare / avere dovesse risultare a credito della mutuataria ricalcolare un nuovo piano di ammortamento con rate di solo capitale nel caso di usura, o con i soli tassi sostitutivi BOT in caso di indeterminatezza. Con condanna alle spese, del doppio grado di giudizio, nonché ai compensi di avvocato, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario >>. #### - #### S.p.A. e #### << #### la Corte di Appello di Firenze: in via principale, respingere l'appello e per l'effetto confermare la sentenza n.####.2023 del Tribunale di #### accertando che il contratto di mutuo del 14 aprile 2006 rep. xxxxx/racc. xxxxx ai rogiti del Notaio Dott. #### costituisce titolo esecutivo secondo la previsione dell'art.474 cpc; in via subordinata: nella impugnata ipotesi di accoglimento dell'impugnazione proposta,

condannare la #### società semplice agricola in persona del suo legale rappresentante pro-tempore a pagare a #### spa la somma di euro 686.080,57 oltre interessi al tasso convenzionale dall'1.9.2015; in via subordinata gradata, nella impugnata ipotesi di accertamento della carenza di legittimazione attiva di #### condannare la #### società semplice agricola in persona del suo legale rappresentante pro-tempore a pagare a #### dei #### di #### spa la somma di euro 686.080,57 oltre interessi al tasso convenzionale dall'1.9.2015 Con vittoria di spese e compensi professionali >>.

I FATTI DI CAUSA

In data 14 aprile 2006 veniva stipulato contratto di mutuo tra #### dei #### di #### per l'#### S.p.a. e #### quale mutuataria.

Con atto di precetto del 28.11.2017 la #### dei #### di #### in nome e per conto della #### per le #### S.p.a., intimava ad #### il pagamento di complessivi euro 686.080,57 per l'asserito mancato rimborso del mutuo con garanzia ipotecaria.

In data #### era notificato il pignoramento con il quale erano sottoposti ad esecuzione forzata i beni concessi in ipoteca. #### spiegava opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. avverso la procedura esecutiva n. 33/2018 e il Giudice dell'#### con ordinanza del 02.07.2019 disponeva la sospensione della procedura esecutiva ritenendo il contratto di mutuo titolo esecutivo non valido a fondare l'azione esecutiva attesa la sua inidoneità a realizzare il conferimento della disponibilità giuridica della somma mutuata.

Avverso tale ordinanza la #### dei #### di #### presentava reclamo al Collegio, il quale con provvedimento del 23.01.2020 rigettava il reclamo. #### S.p.A., quale mandataria di #### per le #### S.p.A., introduceva il giudizio di merito di primo grado.

Si costituiva in giudizio #### s.s.a. chiedendo l'inammissibilità della domanda volta a chiedere il pagamento di €686.080,57 avanzata in via subordinata dalla #### nonché, nel merito, il rigetto della domanda attorea in quanto infondata. #### s.p.a. si costituiva in giudizio ex art. 111 cod. proc. civ. in data ####.

Il Tribunale di #### con la sentenza n. ####/2023 ex art. 681 sexies cod. proc. civ. rigettava l'opposizione, compensando le spese tra le parti.

In particolare, il Giudice di primo grado rilevava preliminarmente, in ordine all'eccepite difetto di titolarità del credito in capo all'intervenuta #### che nel caso di specie si era realizzata una successione ex art. 111 cod. proc. civ. dalla quale non ne era derivata l'estromissione di parte attrice e, quindi, non risultava rilevante l'accertamento in ordine all'effettiva cessione del credito oggetto di controversia.

Ancora, il Tribunale affermava l'inammissibilità del motivo di opposizione formulato dal convenuto-opponente concernente il piano di ammortamento c.d. alla francese in quanto tardivo poiché avanzato per la prima volta in sede di memoria ex art. 183 comma VI n.1 cod. proc. Nel merito rigettava l'opposizione, ritenendo, con riferimento al primo motivo di opposizione, che il contratto di mutuo fondiario stipulato in data #### integrava un valido titolo esecutivo, in conformità al consolidato e condiviso orientamento della Corte di cassazione, secondo cui la costituzione di un fondo infruttifero determina, per la banca, la perdita della disponibilità giuridica delle somme mutuata e il loro ingresso nel patrimonio del mutuatario. Quanto alla dedotta usurarietà dei tassi di interessi moratori a partire dalla rata semestrale n.8 evidenziava che ai fini della sussistenza o meno del carattere usurario dei tassi di interesse occorre avere riguardo al momento della pattuizione, per cui l'usura sopravvenuta non privava il titolo di validità. Ai fini dell'usura, negava poi rilievo ai costi da sostenere per l'estinzione anticipata, perché, trattandosi di costo connesso alla risoluzione del rapporto e non al finanziamento, la relativa commissione non remunerava l'erogazione del credito ed era dovuta solo se il mutuatario esercitava tale facoltà. Quanto, infine, alla specifica doglianza dell'indice #### il Tribunale rilevava che esso costituiva un indice medio ufficiale, calcolato e diffuso dalla #### sulla base di dati oggettivi, e quindi dotati delle caratteristiche di certezza e determinatezza.

La sentenza del Tribunale di #### era notificata il ####. #### società semplice agraria ha proposto appello con atto di citazione in appello, tempestivamente notificato in data ####, sulla base di quattro motivi di gravame. #### - #### s.p.a. e #### dei #### di #### S.p.A. si sono costituite in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato e, in via subordinata, riproponevano la domanda di condanna di #### s.s.a. al pagamento in favore di #### della somma di euro 686.080,57.

Con ordinanza del 17.10.2024 erano respinte le richieste istruttorie dell'appellante ed erano concessi i termini di cui all'art. 352 cod. proc. civ. per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, delle conclusionali e delle memorie di replica. Quindi, alla successiva udienza del 3.02.2026, svoltasi nelle forme della c.d. trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., le parti depositavano in via telematica le rispettive note sostitutive di udienza e la causa era rimessa alla decisione del Collegio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di appello viene dedotta l'erroneità e violazione di legge della sentenza nella parte in cui il Tribunale di #### non rilevava l'inammissibilità dell'intervento della #### s.r.l. o delle domande nuove e la tardività di nuova documentazione. Deduce, inoltre, l'appellante la violazione di legge della sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure non dichiarava la carenza di titolarità del diritto di credito in capo alla #### s.r.l. Nello specifico, il motivo di gravame viene argomentato come segue: 1.1. Parte appellante, in primo luogo, censura la sentenza per omessa pronuncia sull'inammissibilità dell'intervento di #### S.p.A., costituitasi tardivamente oltre i termini di cui all'art. 186, co.6, cod. proc. civ., avendo la stessa proposto domande nuove e prodotto nuova documentazione in violazione delle preclusioni processuali e del principio del contraddittorio. #### avrebbe dovuto, al più, qualificarsi come adesivo dipendente, con conseguente divieto di nuove domande e istanze istruttorie, nonché con condanna di #### alle spese di lite. 1.2. In secondo luogo, viene dedotta l'inammissibilità della documentazione e delle istanze istruttorie prodotte da #### tardivamente costituitasi, poiché la prova della titolarità del credito incombeva sulla stessa entro i termini preclusivi ex art. 183, comma 6, c.p.c. 1.3. In terzo luogo si censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto irrilevante la mancata dimostrazione della titolarità del diritto in capo ad #### poiché il primo giudice avrebbe dovuto pronunciarsi sulla carenza di titolarità del diritto in capo al soggetto che si affermava successore nel rapporto controverso, interesse che permane indipendentemente dalla prosecuzione del processo tra le parti originarie ai sensi dell'art. 111 c.p.c. 1.4. Ancora, l'appellante deduce la carenza di titolarità del diritto in capo ad #### assumendosi che la documentazione prodotta (atto di scissione e pubblicazione in #### non sia idonea a dimostrare l'inclusione del credito controverso nell'operazione di scissione/cartolarizzazione, giacché l'atto di scissione risulta incompleto degli allegati che individuano i singoli crediti trasferiti, mentre la #### ha mera funzione di pubblicità-notizia e non costituisce prova dell'inclusione dello specifico credito, specie in presenza di criteri descrittivi generici e non univoci. 1.5. Infine, viene contestata la documentazione prodotta da #### con le note conclusive, deducendone la tardività e, comunque, l'assoluta inidoneità probatoria, trattandosi di elenchi e dichiarazioni unilaterali, privi di certificazione, attendibilità e collegamento certo con l'operazione di scissione o cessione del credito. Né le dichiarazioni della cedente né la lettera di revoca sono idonee a provare l'inclusione del credito o la segnalazione a sofferenza.

2. #### e #### dei #### di #### hanno chiesto il rigetto del primo motivo di appello adducendo le seguenti motivazioni:

2.1. La sentenza impugnata si conforma alla giurisprudenza costante di legittimità sull'art. 111 cod. proc. civ., secondo cui il successore a titolo particolare può intervenire in primo grado e in appello assumendo la stessa posizione processuale del dante causa, con litisconsorzio necessario. Tale intervento non consente la proposizione di domande nuove, salvo quella diretta all'accertamento del diritto di intervenire. 2.2. Sostengono inoltre gli appellati la piena ritualità e ammissibilità dell'intervento di #### quale successore a titolo particolare nel credito, evidenziando che, a fronte della contestazione della legittimazione attiva, era doveroso produrre ogni documentazione utile a provarla, anche in appello. Argomentavano che la documentazione prodotta dimostra che il credito vantato rientrava tra le sofferenze trasferite da Banca ad #### Pertanto, #### avrebbe pienamente assolto l'onere probatorio sulla propria legittimazione attiva, rendendo infondati i motivi di gravame. Mentre del tutto irrilevante era la questione concernente l'effettiva cessione del credito oggetto di controversia attesa la mancata estromissione della cedente e l'ininfluenza della modificazione delle posizioni giuridiche attive e passive successive all'inizio della controversia.

3. Il motivo di appello è infondato.

Come noto, l'art. 111, 1° comma, cod. proc. civ. dispone che, se in pendenza di giudizio si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie. ####.

111, 3° comma, attribuisce al successore a titolo particolare la facoltà di intervenire o di essere chiamato nel processo e, previo consenso di tutte le parti, la possibilità di estromissione dell'alienante e del successore universale. ### volontario del successore non soggiace a limitazione alcuna e può realizzarsi in ogni stato e grado del processo, sino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione (art. 268 cod. proc. civ.).

Invero, l'intervento del successore a titolo particolare è pacificamente ammesso anche in grado d'appello (v. Cass. n. 1741/2026), nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione (v. Cass. Civ. n. 6774/2022) e durante la fase di rinvio, fermo restando che l'interveniente sarà soggetto alle preclusioni maturate nella fase del giudizio in cui compie il suo ingresso.

Tanto premesso, nel caso di specie ### S.p.A. è regolarmente intervenuta ai sensi dell'art. 111 c.p.c. in data 17 settembre 2021, e dunque successivamente alla scadenza del termine per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., quale cessionaria e titolare del compendio scisso in forza dell'atto di scissione del 1° dicembre 2020 intervenuto con ### dei ### di ### S.p.A. ### S.p.A., nella propria memoria di costituzione concludeva facendo proprie le difese della ### dei ### di ### S.p.A., mai estromessa, e per l'effetto chiedeva l'accoglimento delle domande rassegnate dalla stessa con l'atto di citazione.

Orbene, la domanda proposta da ### S.p.A. in via subordinata riconvenzionale nelle note conclusive autorizzate del 21 settembre 2023 è pienamente ammissibile e non integra in alcun modo una domanda nuova, poiché si limita a ribadire le conclusioni già formulate nell'atto di citazione introduttivo da ### per le ### S.p.A., conclusioni che ### aveva tempestivamente e inequivocabilmente fatte proprie con il proprio atto di intervento.

Ne consegue che la suddetta domanda si colloca nel perimetro oggettivo del *thema decidendum* già delineato sin dall'instaurazione del giudizio e non determina alcuna alterazione del contraddittorio.

Né può trascurarsi di considerare che, costituendo la formulazione della domanda l'essenza stessa dell'intervento principale e litisconsortile, deve escludersi la sussistenza di una preclusione alla formulazione, da parte del terzo interveniente, di domande nuove e autonome rispetto a quelle già proposte dalle parti originarie (v. Cass. 23931/2023; Cass. 3238/2024), ferme le preclusioni istruttorie ove maturate.

Per quanto concerne la titolarità del credito controverso e, conseguentemente, la legittimazione ad intervenire in capo ad ### occorre rilevare quanto segue.

Insegna la Suprema Corte che: <<in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla ### ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente>> (v. Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 22/06/2023, n. 17944; nello stesso senso anche Cass. Civ. 21279/2025). ### 58, secondo comma, del testo unico bancario stabilisce che la banca cessionaria di crediti in blocco debba dare notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione in ### Si tratta di un adempimento pubblicitario sostitutivo della notificazione della cessione al debitore ceduto, prevista dal secondo comma dell'articolo 1264 La medesima disciplina trova applicazione anche con riferimento alle cessioni di crediti realizzate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, in virtù del rinvio operato dall'art. 4 della legge n. 130 del 1999 ai commi secondo, terzo e quarto del citato art. 58.

In ordine alla prova della cessione ovvero della ricomprensione del credito entro il perimetro della cessione, un recente e diffuso orientamento interpretativo della Corte di cassazione ha affermato che la prova può essere data con ogni mezzo, ed anche per presunzioni, ritenendo che non trovino applicazione i limiti legali di prova previsti per i contratti che richiedono una forma scritta *ab substantiam* o *ad probationem* ovvero i limiti ex art. 2721 c.c., per cui, ai fini della prova della cessione o della ricomprensione del credito nell'ambito della cessione, non deve essere necessariamente prodotto il contratto di cessione.

Con particolare riferimento alla pubblicazione in ### della cessione, premesso che l'art. 58 TUB non richiede che la pubblicazione dia conto dello specifico contenuto del contratto di cessione, indicando, in particolare, quali siano i singoli crediti oggetto di cessione ovvero quali siano i criteri generali per la

loro identificazione, la Suprema Corte condivisibilmente ritiene che “il dato pubblicitario può contenere elementi da cui desumere che il credito oggetto del contendere rientra effettivamente nel blocco trasferito si pensi ad elementi quali la data di instaurazione del rapporto o alla qualificazione del credito a sofferenza, rimanendo in tal caso da verificare, sulla base del complesso degli elementi istruttori disponibili, che il singolo credito risponde ai requisiti indicati nella pubblicazione in *### Ufficiale*” e, pertanto, che “*per dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, può essere sufficiente anche la sola produzione della pubblicazione in ### se questa contenga l' indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, ove ciò consenta di individuare senza incertezze i rapporti oggetto di cessione*” (Cass. civ. n. *###*/2025. Cfr. anche Cass. Civ. nn. 28335/2025 e 25547/2025).

Tanto premesso, nel caso di specie, *###* ha allegato la prova dell'avviso di cessione ex art. 58 TUB pubblicato sulla *###* (*###* n.147 del 29.12.2020) nella quale sono individuate chiaramente le categorie dei crediti ceduti in blocco.

Invero, la pubblicazione in *###* riporta quanto segue: << *### - ### S.p.A.*, con sede *###* Napoli, via *###* 39, capitale sociale *###* 655.153.674,00, iscritta al Registro delle *###* presso la *###* di *###* di Napoli, *###* e *###* (“*###*” o la “Beneficiaria”) rende noto di essersi resa beneficiaria, con effetto dal 1° dicembre 2020 (la “*###* di Efficacia”) - in forza di un atto di scissione stipulato con *###* dei *###* di *###* S.p.A., di un compendio di attività e passività (il “Compendio”), come identificato nell'*###* di *###* e del quale è fornita una sintetica descrizione nel prosieguo. In particolare, sono stati assegnati alla *###* crediti classificati come “sofferenze” ai sensi delle circolari di *###* d'*###* nr. 139/1991 e nr. 272/2008 (i “*###* NPL”); crediti classificati come “inadempienze probabili” ai sensi delle circolari di *###* d'*###* nr. xxx/1991 e nr. xxx/2008 (i “*###* UTP” e, unitamente ai *###* i “*###* Deteriorati”); rapporti giuridici relativi ai *###* strumenti finanziari, quali, ad esempio, titoli obbligazionari e azionari connessi ai *###* attività fiscali differite relative alle poste oggetto di scissione; passività inerenti a rapporti con istituzioni creditizie, quali, ad esempio, debito finanziario e contratti derivati”.

A ciò si aggiunga la **dichiarazione della cedente** con la quale *###* dei *###* di *###* S.p.A. in data *###* dichiara che “Con riferimento all'emarginata posizione si dichiara che i crediti originariamente vantati dalla scrivente *###* nei confronti di *### - ### xxxxx fg ###/31 - id pratica ###0005* relativa al seguente rapporto: contratto di mutuo fondiario n. xxxxx stipulato con atto pubblico del 14 aprile 2006 (Rep. xxxxx/Racc. xxxxx) id partita: *###0003* E' rientrato nell'operazione di *###* di *###* dei *###* di *###* S.p.A. - Scissa - a favore di *### - ### S.p.A. - ### - formalizzata con atto pubblico a rogito ### in ###* iscritto al Collegio Notarile dei *###* di *###* e *###* n. *###*, Raccolta xxx del 25 novembre 2020”.

Invero, a fronte della libertà di forma che caratterizza il contratto di cessione, nonché della parimenti libera possibilità di fornirne la prova, deve ritenersi che la dichiarazione della cedente possa costituire elemento probatorio idoneo a dimostrarne l'esistenza, soprattutto se letta congiuntamente alla pubblicazione in *###* ufficiale.

Né può trascurarsi di considerare il comportamento processuale della cedente, che, nel corso del giudizio ha sempre affermato l'esistenza e l'efficacia della cessione in favore di *###*. Ne deriva che le eccezioni d'inammissibilità dell'intervento e di difetto di legittimazione sostanziale di *###* vanno respinte.

Inoltre, si rende necessario specificare che deve essere integralmente disattesa anche l'eccezione di inammissibilità per asserita tardività sollevata in relazione alla documentazione prodotta da *###* S.p.A., atteso che la stessa è finalizzata a dimostrare la legittimazione ad intervenire della società, quale avente causa nella titolarità del credito controverso.

È principio consolidato che la prova della titolarità del diritto azionato, incidendo direttamente sulla *legitimatio ad causam*, non è soggetta alle ordinarie preclusioni istruttorie e può essere fornita anche oltre i termini di cui all'art. 183 cod. proc. civ., risultando ammissibile in ogni stato e grado del giudizio.

4. Con il secondo motivo di appello la sentenza di primo grado viene censurata per erroneità e violazione di legge nella parte in cui il Giudice di prime cure non rilevava l'inidoneità del mutuo ipotecario condizionato a costituire idoneo titolo per l'esecuzione: parte appellante argomenta sottolineando che il Tribunale fondava la propria decisione su presupposti erronei e non considerando tutte le pattuizioni contrattuali e gli altri elementi documentali forniti. I principi di diritto richiamati non avrebbero potuto essere richiamati in quanto, nel caso di specie, non venne mai costituito un deposito cauzionale infruttifero attesa la mancata erogazione delle somme il giorno del rogito. 4.1. In primo luogo,

l'appellante, richiamata la correttezza della ricostruzione in fatto condivisa dal Giudice dell'### e dal Collegio in sede di reclamo, sottolineava che, nel caso di specie, il contratto di mutuo prevedeva una erogazione condizionata e frazionata, subordinata al verificarsi di eventi futuri ed incerti e allo stato di avanzamento di uno specifico piano di investimenti, nonché vincolate in deposito cauzionale infruttifero e potevano essere

svincolate solo previa verifica di plurime condizioni e mediante successivi atti di erogazione e quietanza. Per cui il mutuo non poteva qualificarsi come titolo esecutivo autonomo ed autosufficiente. 4.2. In secondo luogo, l'appellante deduce la mancata erogazione delle somme il giorno del rogito, risultante dagli estratti conto prodotti dalla stessa banca, dai quali emerge l'assenza di qualsiasi movimento di accredito o di costituzione di deposito cauzionale infruttifero alla data del 14.4.2006. La prima erogazione risulta infatti effettuata solo successivamente, il ###, per un importo inferiore a quello contrattuale. Tale dato, a dire dell'appellante, confermerebbe che non vi fu alcuna effettiva erogazione iniziale e nessuna costituzione di un deposito cauzionale infruttifero. Pertanto, il mutuo, prevedendo erogazioni condizionate e frazionate, non poteva costituire titolo esecutivo autosufficiente. 4.3. Ancora, ### sottolinea che l'art. 2 del contratto di mutuo subordina l'efficacia dell'operazione all'avveramento di una pluralità di condizioni, prevedendo in caso contrario la risoluzione del rapporto. In modo coerente, l'art. 1 dell'allegato "A" attribuisce alla ### in caso di mancato avveramento, un potere ampiamente discrezionale, consentendole di ridurre l'importo del mutuo, risolvere il contratto, concedere una proroga ovvero autorizzare un utilizzo solo parziale delle somme. Tali pattuizioni, pertanto, escluderebbero qualsiasi certezza circa la messa a disposizione, totale o anche solo parziale, dell'importo mutuato. 4.4. ### evidenzia, altresì, che il contratto di mutuo prevedeva un'erogazione frazionata a ### rimessa alla valutazione discrezionale della ### con possibilità di sospensione o annullamento delle tranches. Per cui l'incertezza sull'an e sul quantum delle somme effettivamente erogate (tanto che l'importo finale risulta inferiore a quello pattuito) e la mancanza di atti notarili di erogazione e quietanza, determinerebbero, a dire dell'appellante, l'inefficacia del contratto di mutuo a costituire titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. 4.5. ### appellante sottolinea, inoltre, che la quietanza contenuta nel mutuo non è idonea a sconfiggere quanto sopra esposto in quanto risulta documentalmente provato che al momento del rogito non avvenne alcuna erogazione. Inoltre, le pattuizioni contrattuali sono tali da non conferire certezza in ordine all'an dell'erogazione e al quantum della stessa. 4.6. ### evidenzia altresì che il Giudice di merito erroneamente assimilava il caso di specie a quello esaminato da Cass. n. xxxx/2022, che presupponeva l'effettiva erogazione delle somme al momento del rogito e la loro costituzione in deposito cauzionale. Diversamente, nel caso in esame è documentalmente provato che nessuna somma fu erogata al rogito, né costituita in deposito. Sono, inoltre, menzionati dall'appellante numerosi precedenti di merito che correttamente distinguevano tale fattispecie, escludendo che un mutuo così strutturato e privo di traditio immediata possa costituire valido titolo esecutivo. 4.7. Infine, nell'atto di appello viene evidenziato come la giurisprudenza di legittimità chiarisca che il mutuo non è titolo esecutivo quando documenta un credito solo futuro ed eventuale. In tali casi, l'effettiva erogazione deve risultare da atti pubblici o scritture private autenticate. 5. ### e ### dei ### di ### hanno chiesto il rigetto del secondo motivo, poiché dal contratto di mutuo emerge che la somma veniva erogata al momento della stipula, come attestato dalla quietanza notarile, che prova la disponibilità giuridica del denaro in capo al mutuatario. Sottolineano, invero, che la quietanza goda di efficacia probatoria privilegiata e che la stessa non era stata validamente contestata secondo le forme di legge. Evidenziano, inoltre, che il successivo deposito cauzionale previsto dall'art. 2 costituisce un atto dispositivo successivo all'erogazione, che non incide sulla natura reale del mutuo né sulla sua idoneità a costituire titolo esecutivo, per cui le vicende successive alla quietanza non scalfiscono la validità del titolo azionato. 6. Il motivo di appello è infondato.

In ordine al perfezionamento del contratto di mutuo l'orientamento consolidato della Corte di cassazione, che questo Collegio condivide, afferma che "il mutuo è un contratto reale, che si perfeziona cioè con la consegna ### della cosa data a mutuo ###, la quale però, per essere tale, deve essere idonea a consentire il conseguimento della "disponibilità giuridica" della res da parte del mutuatario, per effetto della creazione, da parte del mutuante, di un autonomo titolo di

disponibilità, tale da determinare, anche senza la sua consegna materiale, l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio della controparte, a prescindere da ogni successiva manifestazione di volontà del mutuante” (così Cass. civ. n. 29435/2025. Cfr. anche Cass. civ. n. 17194/2015, Cass. civ. n. 889/2026).

Ancora, le #### della Cassazione hanno precisato quanto segue in ordine alla validità del contratto di mutuo quale titolo esecutivo: “Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata - di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto” (Cass. civ., Sez. #### Sentenza, 06/03/2025, n. 5968).

Nel contratto di mutuo di scopo e condizionato oggetto di causa, l'art. 1 reca l'attestazione notarile secondo cui la parte mutuataria ha dichiarato, al momento della stipula, di aver ricevuto dalla #### la somma mutuata, pari a euro 815.000,00, mediante accredito su conto speciale infruttifero aperto presso il medesimo istituto e intestato alla stessa mutuataria, rilasciandone contestualmente quietanza con suddetto atto.

A fronte del rilascio di tale quietanza da parte dell'#### mutuataria, devono ritenersi prive di fondamento le difese dalla medesima prospettate in ordine alla pretesa mancata erogazione della somma mutuata e alla mancata costituzione del deposito cauzionale infruttifero previsto dalla regolamentazione contrattuale.

Invero, quanto all'efficacia probatoria della quietanza, tipica e atipica, come noto, è principio pacifico che ad essa si applichi la disciplina prevista per la confessione stragiudiziale, con la necessaria distinzione a seconda che la dichiarazione sia resa a favore di un terzo ovvero della controparte.

In particolare, alla confessione stragiudiziale resa ad un terzo si applica l'art. 2735 cod. civ. secondo cui che essa costituisce una fonte di prova liberamente apprezzabile dal giudice: non ha, pertanto, valore privilegiato e non esclude la possibilità del ricorso ad ogni altro comune mezzo istruttorio (cfr. sez. 2, 6 agosto 1977, n. 2605; sez. 2, 9 settembre 1997, n. 8748; sez. 3, 14 dicembre 2001, n. 15849; sez. lav., 15 dicembre 2008, 29316).

Diversamente, la confessione stragiudiziale resa alla parte o chi la rappresenta ha la medesima efficacia di quella giudiziale e soggiace, pertanto, al solo mezzo della revoca disciplinato dall'art 2732 cod. civ., il quale consente il superamento della dichiarazione solo ove sia dimostrato che essa è stata determinata da errore di fatto o da violenza.

Sul punto si sono pronunciate le #### della Corte di cassazione affermando condivisibilmente che: “la dichiarazione di quietanza indirizzata al debitore fa piena prova del ricevimento del pagamento, da cui consegue che, ove prodotta in giudizio, il creditore quietanzante non è ammesso a provare per testi che il pagamento non è avvenuto, potendo solo dimostrare che la quietanza è stata rilasciata nella convinzione, fondata su errore di fatto, che la dichiarazione confessoria corrispondesse al vero, ovvero a seguito di violenza” (civ., Sez. Un., 22 settembre 2014, n. 19888).

Nel caso de quo la quietanza veniva rilasciata da #### alla controparte in presenza del #### Conseguentemente, la documentazione di natura contabile prodotta dalla parte appellante non risulta idonea a dimostrare che la quietanza sia stata resa per errore di fatto ovvero sotto violenza, nei rigorosi termini richiesti dall'art. 2732 Ne consegue che la quietanza rilasciata dall'#### conserva piena efficacia probatoria e fa fede dell'avvenuta erogazione della somma mutuata, nonché della contestuale costituzione del deposito cauzionale infruttifero previsto dall'art. 2 del regolamento negoziale (“La parte mutuataria conviene che la somma mutuata rimanga presso la **BANCA** #### per l'#### S.p.A. costituita in un deposito infruttifero, a garanzia del pieno e puntuale adempimento delle obbligazioni di seguito indicate [...]” Per le ragioni sopra esposte irrilevanti appaiono anche le argomentazioni concernenti l'asserita erogazione frazionata a #### rimessa alla valutazione discrezionale della #### della somma mutuata, trattandosi di modalità di consegna della somma mutuata che non mettono in discussione l'obbligazione restitutoria assunta dalla parte mutuataria.

7. Con il terzo motivo di appello viene dedotta l'erroneità e violazione di legge della sentenza nella parte in cui il Giudice di primo grado non rileva l'usura degli interessi di mora e l'usura considerando l'estinzione anticipata: #### sostiene che il Tribunale di #### errava nel valutare la questione degli interessi moratori, travisando i conteggi del consulente di parte, dai quali si evinceva il superamento ex ante del tasso soglia, con #### usurario già nelle prime rate.

Conseguentemente, l'inquadramento della fattispecie come usura sopravvenuta è inconferente, trattandosi di usura originaria.

Inoltre, il costo dell'estinzione anticipata integra un costo del credito e deve essere computato ai fini della verifica dell'usura. 8. #### e #### dei #### di #### hanno fatto rilevare che l'opponente aveva dedotto in giudizio unicamente un'ipotesi di usura sopravvenuta. Inoltre, il richiamo a Cass. 27545/2023 non è pertinente, sia perché la banca ha agito solo per il capitale residuo, sia perché non è in discussione una ripetizione di somme indebitamente percepite. Mentre alcun rilievo, a fini dell'usura, poteva essere attribuito alla commissione per l'estinzione anticipata del rapporto. 9. Il motivo di gravame è infondato. Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, lo stesso, nella comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado, ha espressamente affermato che il tasso di interesse moratorio doveva ritenersi usurario a decorrere dalla rata semestrale n. 8, confermando così che l'asserito superamento della soglia era prospettato come evento sopravvenuto.

Invero, alla pagina 20 dello scritto difensivo si legge quanto segue: “utilizzando i criteri di cui al Tribunale di Milano (Sentenza n. 8755/2015), il ctp ha verificato come il tasso moratorio divenga superiore a quello c.d. soglia a partire dalla rata semestrale 8, ove il valore assurge al 6,240%, superiore alla soglia del 6,333% (che si ricava aumentando del 50% il #### del 4,16%, si producono i relativi #### dal #### trimestre del 2006 sino al 2017, doc.32)”.

Con riferimento alla rilevanza della c.d. usura sopravvenuta, deve richiamarsi l'orientamento, ormai consolidato, della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il superamento del tasso soglia rileva ai fini dell'usura esclusivamente ove sia riscontrabile al momento della pattuizione del rapporto contrattuale, restando irrilevanti le successive variazioni dei tassi.

In tal senso si sono espressamente pronunciate le #### della Corte di Cassazione: “#### il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola di determinazione del tasso degli interessi pattuita prima dell'entrata in vigore della legge n. 108 del 1996; inoltre deve escludersi che la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato possa essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”. (Cass. Civ., Sez. Un., 19/10/2017, 24675).

Altresì infondata è la censura nella parte in cui #### afferma che il costo dell'estinzione anticipata integra un costo del credito e debba, pertanto, essere computato ai fini della verifica dell'usura.

Invero, ai fini della verifica del superamento della soglia usuraria non possono essere posti in comparazione costi del credito che assolvono a funzioni ontologicamente differenti. In particolare, non è ammissibile il cumulo tra la commissione di estinzione anticipata e gli interessi, posto che la prima costituisce il corrispettivo pattuito per consentire al mutuatario di sciogliersi anticipatamente da un rapporto di durata, per ragioni di convenienza autonomamente valutate, e al contempo è destinata a compensare il venir meno dei benefici economici che il mutuante aveva legittimamente preventivato al momento della concessione del finanziamento.

Diversa è, invece, la funzione degli interessi moratori, che assolvono a una finalità risarcitoria e sanzionatoria del ritardo nell'adempimento, sostituendo ed incrementando gli interessi corrispettivi.

Proprio la natura di penale da recesso propria della commissione di estinzione anticipata esclude che la stessa possa essere computata ai fini del giudizio di non usurarietà, trattandosi di voce solo indirettamente connessa all'erogazione del credito e comunque estranea ai flussi di rimborso del capitale e della relativa remunerazione.

Non si è, dunque, in presenza di una remunerazione correlata alla durata effettiva dell'utilizzo dei fondi da parte del mutuatario, bensì del corrispettivo previsto per la cessazione anticipata degli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale (v. Cass. civ. sez. III, 7/03/2022, n. 7352).

La Cassazione è, pertanto, chiara nell'affermare che *“in tema di usura bancaria, ai fini del superamento del “tasso soglia” previsto dalla disciplina antiusura, non deve essere considerata come voce di costo la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest’ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell’effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi.”* (Cassazione civile n. 4597/2023). 10. Il quarto motivo di appello ha ad oggetto la lamentata erroneità e violazione di legge della sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure non rilevava l'utilizzo del parametro #### oggetto di manipolazione: parte appellante sottolinea che il Tribunale erroneamente riteneva l'#### un parametro oggettivo e affidabile, ignorando l'accertata manipolazione dello stesso da parte di istituti bancari, come riconosciuto in sede europea. Il mutuatario, quale contraente debole, è legittimato a far valere il pregiudizio derivante dall'intesa anticoncorrenziale, trattandosi di contratto “a valle” funzionalmente collegato all'illecito, per cui, stante la nullità della clausola #### era necessario ricalcolare gli interessi applicando un tasso sostitutivo.

11. #### e #### dei #### di #### rilevano l'infondatezza del quarto motivo di appello evidenziando che l'eventuale impatto sul caso concreto della decisione nomofilattica delle #### a cui veniva rimessa la questione, sarebbe ad ogni modo limitato al solo periodo di preammortamento, rientrando nella finestra temporale oggetto delle pratiche collusive (2005-2008). Deve comunque escludersi ogni invalidità derivata dal mutuo, poiché le condotte sanzionate riguardavano mercati finanziari diversi dai mutui, non è provata una concreta alterazione dell'indice #### e manca qualsiasi collegamento funzionale tra l'intesa anticoncorrenziale e il contratto di mutuo. La banca mutuante non ha partecipato né tratto beneficio dalle pratiche collusive, con conseguente irrilevanza delle stesse rispetto al rapporto contrattuale oggetto di causa. 12. Il motivo di appello è infondato.

Prima di esaminare nel merito la questione controversa, si rende opportuna una breve ricostruzione nozionistica dell'#### e delle modalità attraverso cui esso viene concretamente determinato. #### designa il tasso di interesse applicato alle operazioni di prestito interbancario in euro non assistite da garanzia, rilevato quotidianamente sulla base delle quotazioni fornite da un campione di istituti di credito dotati di elevato standing, periodicamente individuati dalla #### La determinazione del tasso è affidata alla #### che opera per conto della #### Tale soggetto procede al calcolo mediante la media semplice — arrotondata al terzo decimale — dei tassi ai quali le principali banche attive nel mercato dell'euro dichiarano di essere disposte a offrire depositi interbancari in euro ad altre banche primarie, previa eliminazione dal computo delle rilevazioni estreme, corrispondenti al 15% più elevato e al 15% più basso dei dati ricevuti.

Tanto premesso, con provvedimenti del 4 dicembre 2013 (C-851/2013) e del 7 dicembre 2016 (C-8530/2016), la #### accertava l'esistenza di un'unica e protratta infrazione imputabile ad alcuni istituti di credito facenti parte del panel #### i quali avevano preso parte a un'intesa collusiva volta a interferire con il meccanismo di formazione del prezzo di taluni componenti dei contratti derivati e, conseguentemente, ad alterare il valore medio del tasso #### pubblicato nel periodo compreso tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008, al fine di ottenere indebiti vantaggi economici sul mercato.

Tale qualificazione giuridica delle condotte contestate è stata poi definitivamente avallata dalla Corte di Giustizia dell'#### con sentenza del 12 gennaio 2023 (C-883/19), che ha ricondotto le medesime ad una restrizione della concorrenza in violazione del diritto unionale.

In giurisprudenza si registra un forte contrasto ermeneutico, tanto da essere stata recentemente rimessa alle #### della Corte di Cassazione la questione se il contratto di mutuo contenente una clausola di determinazione degli interessi indicizzata all'#### possa qualificarsi come negozio “a valle” rispetto all'intesa restrittiva della concorrenza accertata dalla #### europea, per il periodo dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008, con le decisioni del 4 dicembre 2013 e del 7 dicembre 2016, ovvero se, in assenza di un necessario collegamento funzionale tra i due atti, esso rimanga estraneo all'intesa vietata, indipendentemente dalla partecipazione o dalla consapevolezza del mutuante.

In attesa della decisione della Suprema Corte e, altresì, della pronuncia della Corte di Giustizia dell'#### sul punto, deve rilevarsi la condivisibilità di quanto affermato dall'Avvocato #### nelle proprie conclusioni: “l'articolo 101, paragrafo 2, #### e l'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento 1/2003 devono essere interpretati nel senso che la constatazione della #### in una decisione che accerta una violazione

dell'articolo 101, paragrafo 1, ### dell'intervenuta manipolazione di un indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse non comporta la nullità di una clausola contenuta in un contratto di mutuo che rinvia a detto parametro, laddove detta clausola non è parte dell'accordo restrittivo oggetto della decisione della ### e non è stato accertato che detta clausola viola, in quanto tale, l'articolo 101, paragrafo 1, ### Tuttavia, e sebbene l'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 non sia applicabile sotto un profilo formale, la constatazione della manipolazione accertata nella decisione della ### non può essere trascurata da una giurisdizione nazionale nell'ambito del procedimento concernente la validità di una clausola ai sensi del diritto nazionale, fatti salvi i concreti termini esposti in detta decisione” (Corte giustizia ### Avv. ### ., (data ud. 12/03/2026) 12/03/2026, n. 60/25).

Questa Corte ritiene, pertanto, di conformarsi all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nei contratti di mutuo contenenti clausole di determinazione del tasso di interesse ancorate all'### stipulati con istituti di credito estranei alle intese e alle pratiche anticoncorrenziali sanzionate dalla ### europea, deve escludersi la nullità delle medesime clausole, salvo che sia fornita prova della conoscenza degli accordi illeciti e della volontà di conformare ad essi il regolamento contrattuale.

Affinché la clausola di determinazione degli interessi possa ritenersi viziata per impossibilità, anche solo temporanea, di determinazione dell'oggetto, è necessario che sia rigorosamente dimostrata la concreta manipolazione del parametro ### In caso di già avvenuto adempimento, l'eventuale nullità parziale comporta la sostituzione automatica della clausola ai sensi di legge, ove non risulti possibile ricostruire il valore genuino del parametro di riferimento (Civ. 12007/2024).

Nel caso in esame, considerata la non automatica nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse indicizzato all'### parte appellante aveva l'onere di fornire adeguati elementi probatori idonei a dimostrare la conoscenza della ### degli accordi illeciti e la volontà di conformare ad essi il regolamento negoziale.

In difetto di una siffatta dimostrazione, il motivo di appello non può che essere disatteso per assoluta carenza probatoria.

Ne consegue che l'appello va integralmente respinto. 13. Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate in favore delle parti appellate, in solido, come da dispositivo, in base al valore della causa e alle vigenti tariffe forensi, parametri medi e omessa la fase istruttori perché non tenuta.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, co. 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di ### dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del co. 1 bis dello stesso art. 13.

PQM

La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### nei confronti di ### - ### S.p.A. e per essa, quale mandataria, do### S.p.A. e di ### S.p.A. avverso la sentenza n. ### /2023 del Tribunale di ### pubblicata il ### e notificata in data ###, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede: 1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata; 2) condanna ### al rimborso delle spese del grado nei confronti di ### - ### S.p.A. e ### S.p.A. (in solido), che liquida in € 18.511,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Cpa e ### 3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di ### dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2012 inserito dall'art. 1, co. 17, della legge n. 228 del 2012.

La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni